CIRCOLARE A.F.

N. 82 del 1 Giugno 2012

<u>Ai gentili clienti</u> Loro sedi

Precisazioni su imposta di bollo di c/c e dossier titoli

Premessa

Come noto, l'art. 19 commi 1 e 5 del decreto salva Italia e l'art. 8, commi 13 e 14 del decreto semplificazioni hanno modificato l'art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ("Tariffa"), relativamente all'**imposta di bollo applicabile**:

- → agli estratti di conto corrente bancario e postale e ai rendiconti dei libretti di risparmio (comma 2-bis e nota 3-bis, art. 13);
- → alle **comunicazioni alla clientela relative a prodotti finanziari** (comma 2-ter e nota 3-ter, art. 13).

Per entrambe le fattispecie, le modalità di attuazione sono state disciplinate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2012 che presenta, oltre a soluzioni meramente operative, anche disposizioni a contenuto sostanziale:

- i conti correnti intestati a persone fisiche non sono soggetti ad imposta di bollo qualora il valore della giacenza media risulti negativo;
- per i **prodotti finanziari** è confermato che, in mancanza del valore di mercato e del valore nominale o di rimborso, si assume il costo d'acquisto desumibile dalle evidenze dell'intermediario;
- **y** gli **importi minimi e massimi dovuti sui rendiconti relativi a prodotti finanziari** sono ragguagliati al periodo rendicontato;
- in presenza di più intermediari, l'imposta di bollo è applicata da quello che intrattiene direttamente il rapporto con il cliente; con l'eccezione delle polizze di assicurazione e dei buoni postali fruttiferi nonché dei rapporti intrattenuti presso un ente gestore attraverso una fiduciaria.

Imposta di bollo sugli estratti conto

Relativamente agli **estratti di conto corrente bancari e postali**, il regime vigente fino al 31 dicembre 2011, prevedeva che l'imposta in commento fosse dovuta nella misura di Euro 22,80 annui

1

per i clienti persone fisiche, con una maggiorazione di Euro 26,40 annui per i clienti diversi dalle persone fisiche e un'ulteriore addizionale del 50% per i clienti di qualunque natura (art. 11, comma 5, D.L. n. 691/1994). In concreto, quindi, fino al 31 dicembre 2011 l'imposta annua era pari a Euro 34,20 per le persone fisiche e a Euro 73,80 per gli altri soggetti.

Tipologia di cliente	Regime vigente fino al 31 dicembre 2011		
Clienti persone fisiche	Euro 34,20 di cui:		
	Euro 22,80 a titolo di imposta annuale;		
	• Euro 11,40 a titolo di ulteriore addizionale del 50% (art. 11,		
	comma 54, D.L. n. 691/1994).		
Clienti diversi dalle	Euro 73,80 di cui:		
persone fisiche	Euro 22,80 a titolo di imposta annuale;		
	• Euro 26,40 a titolo di maggiorazione annuale per i clienti diversi		
	dalle persone fisiche;		
	• Euro 24,60 a titolo di ulteriore addizionale del 50% (art. 11,		
	comma 54, D.L. n. 691/1994)		

Tenuto conto dell'abrogazione dell'addizionale introdotta dall'art. 11, comma 5, D.L. n. 691/1994 (ai sensi dell'art. 19, comma 24, del decreto "Salva Italia") e a seguito della nuova formulazione del comma 2-bis D.L. 201/2011, la misura dell'imposta in commento è stata rispettivamente fissata a:

- → Euro 34,20 per i clienti persone fisiche;
- → Euro 100,00 per gli altri clienti diversi dalle persone fisiche.

OSSERVA

Diversamente dal passato, oltre agli estratti di conto corrente bancario e postale sono soggetti all'imposta di bollo, anche i rendiconti dei libretti di risparmio, bancari e postali.

Per impedire possibili pratiche elusive, modificando la nota 3-bis all'art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ("Tariffa"), il legislatore ha previso che l'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno, anche qualora non sussista un obbligo in tale senso da parte dell'intermediario. In altri termini, l'imposta di bollo è dovuta in ogni caso una volta l'anno, ancorché l'estratto conto non venga effettivamente inviato. Qualora, invece, gli estratti conto siano inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo è rapportata al periodo rendicontato.

Periodicità d'invio Cliente persona fis	ca Cliente diverso dalla persona fisica
---	---

Periodicità semestrale	Euro 17,10	Euro 50,00
Periodicità trimestrale	Euro 8,55	Euro 25,00
Periodicità mensile	Euro 2,85	Euro 8,33

Inoltre, in ottica di agevolare le fasce meno abbienti della popolazione, l'imposta non si applica ai clienti-persone fisiche titolari di un rapporto avente una giacenza media annua, risultante dagli estratti o dai libretti, complessivamente non superiore a 5.000 euro. A tal fine, sono unitariamente considerati tutti i rapporti di conto corrente e i libretti di risparmio identicamente intestati, intrattenuti con la medesima banca, con Poste italiane S.p.A o emessi da Cassa Depositi e Prestiti.

Il decreto del Ministero dell'Economia e finanze, intervenendo sulle modifiche introdotte alla disciplina dell'imposta di bollo sui conto correnti bancari, ha chiarito ovvero, ha confermato, che l'imposta di bollo deve essere calcolata in misura differenziata in funzione del soggetto titolare del rapporto ed, in particolare:

- nel caso di **estratti conto o rendiconti inviati alle società fiduciarie**, l'imposta deve essere calcolata:
 - → nella misura annua di euro 34,20 se il fiduciante è persona fisica;
 - → nella misura di euro 100,00, se il fiduciante è persona diversa dalla persona fisica;
- per i **libretti al portatore**, si considera il soggetto che ne ha richiesto l'emissione;
- in caso di più **rapporti di conto corrente ovvero libretti identicamente intestati**, l'imposta di bollo è dovuta con riferimento a ciascun rapporto ovvero libretto.

L'imposta di bollo deve essere calcolata in misura differenziata, anche, in relazione del periodo di rendicontazione dell'estratto conto ovvero del rendiconto. In termini generali, il periodo di riferimento per il calcolo dell'imposta dovuta è l'anno civile. Pertanto, se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d'anno, l'imposta è rapportata al periodo rendicontato.

Per quanto concerne, invece, le **modalità di prelievo** viene precisato che **l'imposta è applicata dall'ente gestore** (ovvero l'intermediario presso il quale è intrattenuto il conto e che si relaziona direttamente od indirettamente con il cliente, anche ai fini delle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto e del rendiconto effettuato sotto qualsiasi forma):

- a) **al 31 dicembre di ciascun anno,** in caso di periodicità annuale o in assenza di invio del documento;
- b) alla fine del periodo rendicontato in caso di periodicità infrannuale stabilite contrattualmente;
- c) **alla data di cessazione del rapporto** in caso di estinzione infrannuale.

Infine, viene reso noto che l'imposta di bollo non è dovuta con riferimento ai conti correnti intestati a persone fisiche qualora il valore della giacenza media risulti negativo. <u>Tali conti correnti non concorrono a formare il valore medio di giacenza ai fini dell'esenzione di euro 5.000,00.</u>

OSSERVA

Si precisa, inoltre, che, l'art. 12 del DL 201/2011 ha stabilito l'**esenzione** in modo assoluto dall'imposta di bollo di conto corrente **per i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali.**

Tipologia di cliente	Regime vigente fino dal 1 gennaio 2012
Clienti persone fisiche	Euro 34,20
Clienti diversi dalle persone fisiche	Euro 100
Periodo di riferimento per l'applicazione	L'imposta è rapportata al periodo rendicontato
dell'imposta	
Esenzioni	Conti che presentano una giacenza media
	negativa ovvero, inferiore ad euro 5.000

Comunicazione relative agli relative agli strumenti finanziari

L'art. 19 co. 1 del DL 6.12.2011 n. 201 (come convertito dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214) che sostituisce il comma 2-ter dell'art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 ridisegna **l'imposta** di bollo dovuta sugli estratti conto inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 1.9.93 n. 3853:

- → estendendone l'ambito applicativo alla generalità dei prodotti finanziari (anche se non rappresentati da titoli, soggetti o meno ad obbligo di deposito);
- → sostituendo l'imposta graduata per fasce di valore con un'imposta proporzionale;
- → individuando la base di commisurazione del tributo nel "complessivo valore di mercato" e, in mancanza di esso, nel "valore nominale o di rimborso" (che costituiva invece il riferimento principale del previgente regime);
- → uniformando il tributo applicabile ai clienti, persone fisiche e non, alla misura dell'1 per mille annuo per il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013.

OSSERVA

La disposizione del governo Monti modifica la tassazione sul bollo per gli strumenti finanziaria, introducendo una imposizione su base proporzionale pari allo 0,1% per il 2012 e allo 0,15% dal 2013, con un importo minimo pari ad Euro 34,20 e massimo di pari ad Euro 1.200.

In buona sostanza, ecco cosa accade:

a decorrere 1 gennaio 2012 i risparmiatori pagheranno su tutti gli strumenti finanziari, anche quelli non soggetti ad obbligo di deposito, lo 0,10% del controvalore, con un importo minimo pari ad Euro 34,20 per prodotti e strumenti inferiori ad Euro 34.200 e una tariffa massima di Euro 1.200 per controvalori superiori ad Euro 1.200.000.

Controvalore del portafoglio	2012
Da euro 0 a euro 34.200	Euro 34,20 (tariffa minima)
Euro 50.000	Euro 50
Euro 100.000	Euro 100
Euro 150.000	Euro 150
Euro 200.000	Euro 200
Oltre euro 1.200.000	Euro 1.200 (tariffa massima)

a decorrere dal 1 gennaio 2013, il prelievo fiscale a titolo di imposta di bollo salirà allo 0,15, fermo restando l'applicazione di una tariffa minima di 34,20 per prodotti e strumenti inferiori ad Euro 22.800 e una tariffa massima di Euro 1.200 per controvalori superiori agli 800 mila Euro (la tariffa massima metterà al riparo quei particolari contribuenti con dossier di titoli di importante valore).

Controvalore del portafoglio	2013
Da euro 0 a euro 34.200	Euro 34,20 (tariffa minima)
Euro 50.000	Euro 37,50
Euro 100.000	Euro 75,00
Euro 200.000	Euro 150,00
Oltre euro 800.000	Euro 1.200 (tariffa massima)

ESEMPIO

Per i **risparmiatori che possiedono titoli in più depositi**, potrebbe essere conveniente concentrare le attività finanziarie in un unico dossier, cercando così di mitigare il carico impositivo.

Una gestione così impostata favorirebbe, infatti, solo i risparmiatori che possiedono titoli per un ammontare complessivo inferiore ad Euro 34.200 euro (22.800 euro dal 2013) o superiore a 1.200.000 euro (800.000 euro dal 2013) che rappresentano, in buona sostanza, gli estremi, minimo e massimo, rispettivamente al di sotto o al di sopra dei quali il tributo si applica in misura fissa. In tutte le altre ipotesi, ovvero per titoli aventi valore compreso tra i due valori testé citati, sarebbe indifferente.

Risparmiatore titolare di due depositi di titoli aventi un valore rendicontato rispettivamente:

deposito A: Euro 500.000 eurodeposito B: Euro 900.000 euro,

Imposta di bollo applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2012 sul deposito A = 0.10*500.000=500 euro.

Imposta di bollo applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2012 sul deposito B = 0.10*900.000= 900 euro

Prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente Euro 1.400 (500+ 900)

Qualora il medesimo contribuente decidesse di ricondurre (se possibile) i medesimi titoli nell'ambito di un unico dossier (valore rendicontato pari a 1.400.000 euro), si applicherebbe il tributo nella misura massima di 1.200 euro con un risparmio, in termini di minor prelievo fiscale pari ad Euro 200 (1.400-1.200).

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze è intervenuto, anche, sulle modifiche introdotte alla **disciplina dell'imposta di bollo sui dossier titoli**, chiarendo che:

- per quanto riguarda i **buoni postali fruttiferi non superiori ad Euro 5.000** (in questo caso nulla è dovuto) vanno considerati tutti i buoni fruttiferi intestati al cliente presso poste italiane con l'esclusione di quelli emessi in forma cartacea prima del 1 gennaio 2009;
- l'imposta di bollo su base annua è applicata dagli enti gestori in funzione del valore di mercato o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso dei prodotti finanziari, compresi i depositi bancari e postali, anche rappresentati da certificati.

OSSERVA

In mancanza del valore di mercato e di quello nominale o di rimborso, si assume il costo di acquisto come desumibile dalle evidenze dell'intermediario. La base imponibile è determinata al termine del periodo rendicontato oppure - in assenza di rendicontazione - al 31 dicembre di ciascun anno.

Il valore dei prodotti finanziari è rilevato in modo puntuale al termine del periodo di rendicontazione ed è quello che risulta dalle comunicazioni e rendiconti periodici.

In assenza di rendicontazione periodica e per i buoni postali fruttiferi, il valore è rilevato al 31 dicembre di ogni anno.

Il provvedimento in commento precisa, altresì, che:

- → se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d'anno, l'imposta è rapportata al periodo rendicontato;
- → nel caso di rendiconti periodici ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d'anno, la misura minima di 34,20 euro e, per il solo 2012, quella massima di 1.200 euro, sono ragguagliate al periodo rendicontato e sono applicate in considerazione dell'ammontare complessivo dei prodotti finanziari del cliente presso il medesimo ente gestore.

OSSERVA

Pertanto, in caso di estinzione anticipata del rapporto, sarà solamente dovuta l'imposta minima ragguagliata alla durata del periodo di rendicontazione.

In **presenza di più enti gestori**, l'imposta è prelevata dall'ente gestore che intrattiene direttamente con il cliente un rapporto di custodia, amministrazione, deposito, gestione o altro stabile rapporto. Tuttavia:

- → con riferimento alle polizze di assicurazione ed ai buoni fruttiferi postali, l'imposta è comunque applicata a cura, rispettivamente, dell'impresa di assicurazione e di Poste italiane S.p.A.
- → per i rapporti intrattenuti presso l'ente gestore per il tramite di società fiduciarie, l'imposta deve essere applicata dall'ente gestore.

Sul fronte assicurativo, infine, il decreto in commento (comma 7 dell'art. 3) precisa che, l'imposta si applica ai prodotti finanziari come le polizze assicurative sulla vita Unit e Index Linked ovvero, a contratti di capitalizzazione. In tal modo resterebbero le forme pensionistiche individuali e le polizze del ramo vita. L'imposta di bollo dovuta su prodotti assicurativi, buoni postali fruttiferi, ovvero prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati, per i quali non sussista un rapporto di custodia e amministrazione, va applicata per ciascun anno all'atto del rimborso o riscatto.

OSSERVA

Con le stesse modalità è dovuta l'imposta sulle comunicazioni per polizze emesse da imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello stato, a condizione che le imprese assicuratrici estere abbiano richiesto (ed ottenuto) l'autorizzazione al versamento virtuale dell'imposta.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

